



SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE
IL DIRETTORE GENERALE
VALTIERO MAZZOTTI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0089249
del 07/04/2011



Spett. li Amministrazioni provinciali
Nuovo Circondario Imolese
Unioni di Comuni
(ex Comunità Montane)
Organizzazioni Professionali
e Cooperative
Centri di Assistenza Agricola
AGREA

Loro sedi

Oggetto: P.S.R. 2007-2013 – Asse 2 – Misura **214** “Pagamenti agro ambientali” e Misure analoghe attivate in precedenti periodi di programmazione – Indicazioni operative per la presentazione delle **domande di pagamento** a valere sull'**annualità 2011**.

Il Programma Operativo della Misura 214 (di seguito *P.O. Misura 214*) ha previsto l'attivazione di Bandi provinciali per impegni pluriennali decorrenti dall'annualità 2011. Con riferimento a detti bandi, le domande di adesione (“domande di aiuto” presentate entro e non oltre il 21 gennaio 2011) non avevano automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni.

Per gli stessi bandi, il Programma Operativo prevede che i beneficiari collocati in posizione utile nelle graduatorie presentino **specificata successiva domanda di pagamento**, con eventuale ricalcolo dei premi conseguente a variazioni del piano colturale, entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui al Reg. (CE) n. 1122/2009 (nel 2011 il **16 maggio**).

La scadenza di cui sopra riguarda anche domande di pagamento delle annualità dei sostegni successive alla prima.

Pertanto, per quanto disposto dai documenti operativi, entro la scadenza sopra citata, non è prevista la possibilità di presentare nuove domande di aiuto, ma solo **domande di pagamento** relative a impegni già ammessi:

- A. domande di pagamento della prima annualità dei sostegni, per impegni agroambientali di cui ai Bandi provinciali 2011 (vedi Paragrafo 6 del *P.O. Misura 214*);
- B. domande di pagamento delle annualità di impegno successive alla prima, (vedi Paragrafo 10 del *P.O. Misura 214*) relative a impegni già attivati in annualità precedenti e non ancora conclusi.

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.4319 - 527.4424
fax 051.527.4669

agrsai1@regione.emilia-romagna.it
PEC: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Per ognuno dei diversi pagamenti di cui ai punti precedenti si dettano, di seguito, le specifiche indicazioni operative, che assumono a riferimento oltre al già citato *P.O. Misura 214*, le *Schede Tecniche attuative delle Azioni della Misura 214* e le specifiche disposizioni emanate dall'AGREA.

A. Domande di pagamento della prima annualità dei sostegni, per impegni agroambientali di cui ai Bandi provinciali 2011.

A.1 Soggetti interessati e superfici oggetto di impegno. Possono presentare la domanda di pagamento per la prima annualità dei sostegni di impegni agroambientali decorrenti dall'annualità 2011, unicamente coloro che entro la data del 21 gennaio 2011 hanno presentato la prescritta domanda di aiuto. Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle definite nell'istruttoria della domanda di aiuto.

A.2 Rimodulazioni finanziarie dei PRIP. Il *P.O. Misura 214* dispone che "...le Province hanno facoltà di utilizzare ulteriori risorse per lo scorrimento delle graduatorie approvate, ricorrendo a risorse derivanti da intervenute modifiche al quadro finanziario dei P.R.I.P. o al sopravvenuto certificato riscontro di economie entro e non oltre il 15 aprile 2011".

Sono state recentemente approvate dalle Province rimodulazioni finanziarie dei PRIP che hanno interessato le Misure dell'Asse 2, e in particolare la Misura 214; le ulteriori risorse derivanti da dette rimodulazioni saranno disponibili ad avvenuto completamento dell'iter relativo alla loro approvazione.

Al riguardo, visti i tempi e l'iter di approvazione dei PRIP, la Direzione Agricoltura si impegna differire il termine sopra citato in sede di prossima approvazione delle connesse modifiche al PSR.

Ne consegue quanto di seguito indicato.

- È opportuno ammettere che la totalità dei beneficiari che hanno presentato la domanda di aiuto entro il 21 gennaio 2011 possa presentare la corrispondente domanda di pagamento entro il 16 maggio 2011, se ammissibile/accoglibile la domanda di aiuto.
- Per le domande di aiuto relative a richiedenti che non sono collocati in posizione utile nelle graduatorie, con riferimento alle risorse originariamente stanziare, è da valere quanto espressamente stabilito dalla DGR 269/2011:

"gli eventuali atti di concessione assunti dopo l'invio della proposta di modifica a valere sulle risorse ripartite e/o rimodulate restano comunque condizionati all'approvazione delle modifiche stesse da parte della Commissione europea".

Pertanto, gli atti di ammissione e concessione riferibili a risorse derivanti da rimodulazione finanziaria dovranno essere condizionati alla approvazione da parte della Commissione della proposta inerente al riparto delle risorse.

- Le domande di pagamento contenenti richieste relative ad impegni non collocati in posizione utile nelle graduatorie, rispetto alle risorse originariamente stanziare, saranno quindi presentate "con riserva" e nella fase istruttoria della prima annualità di pagamento saranno ridotte d'ufficio qualora le concessioni definitive non riguardassero tutti gli impegni richiesti a pagamento.

A.3 Demarcazione fra pagamenti inerenti all’Azione 5 della Misura 214 e i pagamenti di cui all’art. 68 del Reg. (CE) 73/09. Il tema della demarcazione in questione era stato già oggetto di specifica risposta a quesiti frequenti (FAQ n. 6) da parte del Servizio Aiuti alle Imprese (n. 320965 del 27/12/10). Nella nota sopra citata era indicato che in attesa di specifiche disposizioni del Ministero e/o dell’AGEA sulla applicazione dell’art. 68 del Reg. (CE) 73/09 e del DM attuativo del 29 luglio 2009, si ammetteva che i richiedenti impegni per la misura 214 Azione 5 potessero prudenzialmente indicare l’intenzione di assumere l’impegno in riferimento alla complessiva consistenza dei capi allevati della razza in via di estinzione. Nella stessa nota si evidenziava che, ad avvenuto recepimento delle disposizioni attese, AGREA avrebbe reso possibile, in concomitanza con la presentazione della prima domanda di pagamento, il ridimensionamento sia dell’impegno che del pagamento, senza applicazioni di riduzioni o esclusioni.

Con nota 7274 del 30 marzo 2011 (che si allega alla presente) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato le disposizioni attese specificando *che per la misura di sostegno di cui all’art. 3, comma 1 del DM 29 luglio 2009, l’animale ammissibile è il vitello.*

Per quanto sopra, i richiedenti impegni relativi all’Azione 5 della Misura 214 per razze interessate dall’applicazione dell’art. 68 del Reg. (CE) 73/09, in sede di presentazione della domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni, avranno l’obbligo di adeguare l’impegno e la richiesta di pagamento con riferimento all’applicazione delle disposizioni emanate dal Ministero.

A4 Cumulabilità di sostegni. Con riguardo alle disposizioni che regolano il cumulo fra i sostegni richiesti in ragione delle misure in oggetto e quelli relativi alla Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, sono intervenute specifiche modificazioni nel PSR. Si rimanda per il dettaglio alla lettura del testo del PSR vigente. Si sottolinea, al riguardo, che nei Programmi Operativi delle Misure 211 e 212 è stato ulteriormente disposto che nei casi in cui chi richiede il pagamento di indennità presenti, nella medesima annualità di riferimento, anche una domanda di pagamento per Azione 2 della Misura 214 associata alla notificazione del metodo biologico anche in ambito zootecnico, alla totalità delle particelle agricole riconoscibili “praticoltura avvicendata” o “prato permanente e pascolo” potrà essere riconosciuto unicamente l’importo delle indennità al livello previsto “senza zootecnia”. Ciò anche se parte di dette particelle non risultassero suscettibili di pagamento per l’Azione 2 al livello previsto per la zootecnia biologica regolarmente notificata.

A.5 Individuazione delle UBA. Per quanto concerne l’individuazione delle UBA, al fine della determinazione degli importi dei pagamenti da attribuire per ettaro di superficie foraggera nei casi di impegni per Azione 2 con notificazione della produzione biologica anche in ambito zootecnico, nel PO Misura 214 è stato disposto che per tale parametro ci si debba riferire o alla consistenza media dei capi risultante nell’Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda, ovvero, qualora la consistenza media risultante dall’Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, alla consistenza media dall’inizio dell’anno solare corrente al momento della presentazione della medesima domanda.

In tale ultima eventualità il numero di UBA da indicare nella domanda di pagamento dovrà risultare quindi quale media fra la consistenza risultante al 1/1/11 e quella risultante al momento della presentazione della domanda e dovrà essere allegato a corredo della medesima un prospetto riportante il calcolo che ha determinato il numero delle UBA dichiarate.

A.6 Applicazione del Reg. (CE) 65/11. Il Reg. (CE) 65/11 è da applicare a tutte le domande di pagamento presentate successivamente al 1 gennaio 2011. Il Reg. (CE) n. 1975/2006 è abrogato con effetto dal 1 gennaio 2011. Esso continua ad applicarsi alle domande di pagamento presentate anteriormente a tale data (vedi art. 34 Reg. (CE) 65/11).

A.7 Documentazione da trasmettere ai referenti regionali. Dovranno essere tempestivamente trasmesse ai referenti regionali le copie degli atti riguardanti l'applicazione dei procedimenti selettivi, nonché copia di quelli inerenti alle modificazioni alle previsioni finanziarie riguardanti la Misura 214.

Le disposizioni operative relative alla Misura 214 sono disponibili alla sezione “documenti” del seguente sito dedicato alla Misura nel portale “Ermesagricoltura”:

<http://www.ermesagricoltura.it/Programmazione-Regionale-dello-Sviluppo-Rurale/Programma-di-Sviluppo-rurale-2007-2013/Asse-2/Misura-214-Pagamenti-agroambientali>

Nella stessa pagina è attivo il collegamento alle risposte ai quesiti più frequenti “le FAQ per il bando della Misura 214”.

B. Domande di pagamento delle annualità di impegno successive alla prima (vedi Paragrafo 10 del P.O. Misura 214), relative a impegni già attivati in annualità precedenti e non ancora conclusi.

Le domande di pagamento in questione riguardano, per la campagna **2011**, sia impegni attivati in riferimento alla Misura 214 del P.S.R. 2007-13, che impegni avviati nei precedenti periodi di programmazione per analoghe Misure.

Alle dette domande si applicano le disposizioni di cui al Paragrafo 10 del P.O. Misura 214.

Si richiamano di seguito i casi per i quali la corresponsione di sostegni è **subordinata alla presentazione dell'annuale domanda di pagamento**:


- sostegni riferibili alla **Misura 214** del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05; impegni di cui ai Bandi provinciali 2008;
- sostegni riferibili a impegni non ancora conclusi della **Misura 2.f** del P.R.S.R. 2000-2006, in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;
- sostegni riferibili ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) **2078/92**.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate secondo le modalità e i tempi definiti dall'AGREA

Distinti saluti.

GiPa

(Dott. Valtiero Mazzotti)



Allegati:
Nota del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 7274 del 30 marzo 2011



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ
PER LO SVILUPPO RURALE
COSVIR II

Roma,

Alle Regioni
Adg dei PSR

DG COSVIR
Prot. Uscita del 30/03/2011
Numero: **0007274**
Classifica:



Oggetto: D.M. 29 luglio 2009: "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009". Compatibilità con gli interventi disciplinati dai PSR.

p.c. Associazioni allevatori
(vedi elenco allegato)

Si fa riferimento alle problematiche emerse in materia di demarcazione tra l'azione specifica razze locali minacciate di estinzione prevista dalla Misura 214 dei Programmi di sviluppo rurale (Psr) e il sostegno per il miglioramento della qualità delle carni bovine, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM in oggetto.

In proposito, a seguito di ulteriori approfondimenti con i competenti servizi della Commissione europea, così come si evince dall'allegata nota del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali di questo Ministero, è stato chiarito che per la misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1 del D.M. 29 luglio 2009, l'animale ammissibile è il vitello.

Alla luce di quanto sopra, vengono superati i problemi di sovrapposizione con la misura 214 dei Psr, nel cui contesto il premio previsto per le razze minacciate di estinzione prende a riferimento gli animali adulti iscritti ai corrispondenti registri anagrafici o libri genealogici.

Il Direttore Generale
Giuseppe Blasi

off



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO
POCOI III

Alla AGEA
Area Coordinamento
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine di cui all'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 – articolo 3, commi 1 e 2 del D.M. 29 luglio 2009.

Alla Direzione Generale
della Competitività per lo
Sviluppo Rurale
SEDE

Si fa riferimento alla nota del Direttore di AGEA Coordinamento relativa a taluni criteri di demarcazione utilizzabili per le misure di sostegno specifico previste dall'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, attuate con decreto ministeriale del 29 luglio 2009.

In particolare, in relazione alla misura di sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine, viene fatta rilevare una presunta discrepanza tra quanto disposto dall'articolo 3, commi 1 e 2 del citato decreto e la tabella elaborata dal competente servizio ministeriale, concernente la demarcazione applicabile qualora la misura di sostegno specifico coincida con le misure attivate nei Piani di Sviluppo Rurale.

Al riguardo, alla luce anche di ulteriori approfondimenti operati sull'argomento con i competenti Servizi della Commissione europea, si precisa che, per la misura di sostegno in parola, l'animale ammissibile è il vitello.

Pertanto, si invita codesta AGEA a voler impartire agli Organismi Pagatori le opportune istruzioni al fine di una corretta liquidazione del sostegno in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Aulitto

Rip